

67-bis.

Allegato A-bis

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA**  
**COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

---

**INDICE**

---

DISEGNO DI LEGGE N. 1568 (*Emendamenti all'articolo 2*).



*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIALE*  
(APPROVATO DAL SENATO) (1568)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2  
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

2. 137.

Crucianelli, Marino, Guerra,  
Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu, Goracci.

*Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoottanta giorni.*

2. 141.

Crucianelli, Marino, Guerra,  
Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi, diretti con le seguenti: un decreto legislativo, diretto.*

2. 142.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, con le seguenti: diretti alla razionalizzazione e al controllo della spesa.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novem-

bre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 71.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: al contenimento.*

2. 138.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, dopo le parole: riorganizzazione, aggiungere le seguenti: anche uniformandosi ai principi di ampio decentramento amministrativo di cui all'articolo 5 della Costituzione.*

2. 6.

Bertoli.

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

\* 2. 145.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* 2. 8.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello, Agostinacchio, Buontempo, Marenco, Patarino.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con uno o più decreti.*

2. 144.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: salvi i limiti fino a: indirizzati.*

2. 9.

Terzi, Antonio Magri, Sartori.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: salvi i limiti collegati con le seguenti: salvo che per le funzioni collegate.*

2. 11.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: i limiti collegati aggiungere le seguenti: al principio d'imparzialità.*

2. 70.

Valensise, Anedda, Parigi, Berselli, Parlato, Pasetto, Nania, Tassi, Ignazio La Russa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della pubblica amministrazione con le seguenti: delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.*

2. 12.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Ca-

navesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: legge 29 marzo 1983, n. 93, aggiungere le seguenti: con esclusione dei dirigenti civili e militari dello Stato nonché equiparati ed assimilati, e dei funzionari dell'ex carriera direttiva dello Stato.*

2. 252.

Valensise, Parlato, Gasparri, Nania, Tassi, Tatarella.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contratti individuali e collettivi, aggiungere le seguenti: nazionali e decentrati.*

\* 2. 78.

Ghezzi, Innocenti, Rebecchi, Pizzinato, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contratti individuali e collettivi aggiungere le seguenti: nazionali e decentrati.*

\* 2. 139.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: mediante contratti individuali e collettivi, aggiungere le seguenti: con caratteri pubblici specifici e propri del tipo di ruolo rispetto agli interessi pubblici del tipo di*

controparte contrattuale costituita da organismi ed enti pubblici.

2. 146.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze fino alla fine della lettera.*

2. 143.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e negli enti pubblici.*

2. 13.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere che ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti cui si applica la disciplina del presente articolo siano dotati di stabilità e che ad essi si applichi il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche indipendentemente dal numero di dipendenti occupati nell'ente, amministrazione o unità amministrativa.*

2. 79.

Ghezzi, Pizzinato, Mussi, Rebecchi, Turco, Solaroli, Castagnola.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere che nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi, e, fino alla loro stipulazione, in quelle nelle quali già operino rappresentanze sindacali, possano essere eletti, sulla base di liste presentate da associazioni sindacali, o da gruppi di lavoratori purché sottoscritte da un numro pari almeno al 5 per cento degli addetti di quel luogo di lavoro, organismi unitari di rappresentanza dei lavoratori, ai quali sono riconosciuti e applicati tutti i diritti previsti dalle leggi in vigore per le rappresentanze sindacali aziendali.*

2. 80.

Pizzinato, Ghezzi, Rebecchi, Sanna, Angius, Innocenti, Mussi, Larizza, Solaroli, Soriero.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

2. 150.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: da prevedere fino a: Ministri.*

*Conseguentemente sopprimere le parole da: dell'organico tecnico fino a: sottoscrizione.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile

1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 27.

Terzi, Antonio Magri, Sartori.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: prevedere criteri di rappresentatività fino a: norme costituzionali.*

\* 2. 151.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: prevedere criteri di rappresentatività compatibili fino a: norme costituzionali.*

2. 29.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: prevedere criteri fino a: norme costituzionali con le seguenti: prevedere,*

*ai fini della presente legge e sotto i profili dei diritti sindacali e della contrattazione, e sino ad una organica riforma delle norme vigenti sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, criteri di rappresentatività che, senza escludere la possibilità di accedere alle trattative da parte di altri soggetti collettivi, considerino organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quelle che, negli ambiti di riferimento nazionale e, rispettivamente, decentrato, dell'unità contrattuale, abbiano una consistenza associativa, risultante dalle deleghe rilasciate alle amministrazioni per la riscossione del contributo sindacale, non inferiore al 5 per cento dell'insieme dei lavoratori sindacalizzati, abbiano conseguito una percentuale non inferiore al 5 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni degli organismi rappresentativi, e siano organizzativamente presenti almeno in due terzi del territorio nazionale.*

2. 81.

Ghezzi, Pizzinato, Angius, Basolino, Mussi, Rebecchi, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: prevedere criteri fino a: norme costituzionali con le seguenti: prevedere, ai fini della presente legge e sotto i profili dei diritti sindacali e della contrattazione, criteri di rappresentatività che, senza escludere la possibilità di accedere alle trattative da parte di altri soggetti collettivi, considerino organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quelle che, negli ambiti di riferimento nazionale e, rispettivamente, decentrato, dell'unità contrattuale, abbiano una consistenza associativa, risultante dalle deleghe rilasciate alle Amministrazioni per la riscossione del contributo sindacale, non inferiore al 5 per cento dell'insieme dei lavoratori sindacalizzati, abbiano conseguito una percentuale non inferiore al 5 per cento dei voti espressi nelle elezioni degli organismi rappresentativi, e siano*

organizzativamente presenti almeno in due terzi del territorio nazionale.

2. 82.

Ghezzi, Pizzinato, Angius, Basolino, Mussi, Rebecchi, Solaroli, Vozza.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: criteri di aggiungere le seguenti: verifica delle.*

2. 30.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: di rappresentatività fino a: costituzionali con le seguenti: al fine di garantire i diritti sindacali di tutte le organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative e la loro partecipazione alla contrattazione compatibili con le norme costituzionali.*

2. 31.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola costituzionali, aggiungere le seguenti: prevedendo organismi di rappresentanza in ogni ente o amministrazione decentrata eletti su liste contrapposte nel rispetto di rigorosi criteri proporzionali.*

2. 32.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dotato di personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e opera in conformità delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri;*

2. 149.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: vigilanza della.*

2. 42.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: allo scopo di assicurarne il rispetto dell'importo massimo di spesa globale per i dipendenti pubblici, previsto per ciascun anno dalla legge finanziaria.*

2. 83.

Ghezzi, Rebecchi, Pizzinato, Innocenti, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: necessari.*

2. 54.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: al Governo fino alla fine della lettera, con le seguenti: ; prevedere che il testo concordato del contratto collettivo sia sottoposto al Governo che ne autorizza la sottoscrizione entro un termine non superiore a 15 giorni e che tale autorizzazione sia sottoposta al controllo della Corte dei conti al fine di verificare la legittimità entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intenda effettuato senza rilievi.*

2. 147.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.*

2. 61.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando la consultazione, per le ipotesi di contrattazione che riguardano il loro personale o che si riferiscono a materie di loro competenza, delle rappresentanze dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle regioni a statuto ordinario (ANCI, UPI, UNCEM, Conferenza dei presidenti delle regioni), nonché di rappresentanze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, degli enti pubblici non economici e delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, ed assicurando altresì tanto il rispetto delle competenze in materia di personale delle regioni a statuto speciale, quanto, ove occorra, la possibilità di necessari adegua-*

menti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziato nel bilancio regionale.

2. 84.

Ghezzi, Barbera, Pizzinato, Mussi, Sanna, Rebecchi, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere una durata triennale di efficacia dei contratti e l'obbligo del loro rinnovo entro tempi predeterminati, nonché di iniziare le trattative per il rinnovo stesso sei mesi prima della loro scadenza.*

2. 85.

Rebecchi, Ghezzi, Pizzinato, Sanna, Bassolino, Angius, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) prevedere che l'organismo tecnico di cui alla lettera b) contratti, secondo le modalità previste dalla presente legge, le condizioni di lavoro ed il trattamento economico e normativo dei dipendenti cui il contratto si riferisce, in via prioritaria:*

1) in sede di contrattazione nazionale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

2) in sede di contrattazione decentrata, con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale e con quelle maggiormente rappresentative nell'ambito di riferimento, che abbiano loro rappresentanti eletti nella rappresentanza sindacale del luogo di lavoro interessato.

2. 87.

Mussi, Pizzinato, Turco, Bassolino, Ghezzi, Rebecchi, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere che l'organismo tecnico di cui alla lettera *b)* contratti, secondo le modalità previste dalla presente legge, le condizioni di lavoro ed il trattamento economico e normativo dei dipendenti cui il contratto si riferisce, in via prioritaria, in sede di contrattazione nazionale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; che le amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per quanto riguarda la contrattazione decentrata, le altre pubbliche amministrazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, possano avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza del medesimo organismo tecnico o di sue delegazioni.

2. 88.

Innocenti, Ghezzi, Sanna, Rebecchi, Pizzinato, Larizza, Solaroli, Vozza.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere una modifica della composizione dei consigli d'amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alla rappresentanza delle categorie dirigenziali ed ex-direttive.

2. 254.

Valensise, Gasparri, Parlato, Nania, Tassi, Tatarella.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere un'autonoma rappresentanza di categoria per funzionari dirigenti ed ex-direttivi pubblici.

2. 253.

Valensise, Gasparri, Parlato, Nania, Tassi, Tatarella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* 2. 69.

Valensise, Gaetano Colucci, Parigi, Pasetto, Parlato, Berselli, Ignazio La Russa, Tassi, Servello, Conti, Nania, Tatarella, Gasparri, Macerattini, Trantino, Agostinacchio, Anedda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* 2. 163.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo.*

2. 48.

Pellicanò, Paggini, Bianchini.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: prevedere fino a materie con le seguenti: le seguenti materie sono regolate da rapporto privatistico.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30

dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 65.

Terzi, Antonio Magri, Sartori.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: riguardanti con le seguenti: in merito ai diritti soggettivi dei.*

2. 66.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e.*

2. 86.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera.*

2. 92.

Ghezzi, Vigneri, Solaroli, Vozza.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: da 1 a 7 aggiungere le seguenti: e comunque gli interessi legittimi dei pubblici dipendenti.*

2. 96.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: ordinario, con la seguente: civile.*

2. 98.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: processo del lavoro, aggiungere le seguenti: fatta comunque salva la tutela degli interessi legittimi da parte della magistratura amministrativa.*

2. 100.

Bertoli.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo con le seguenti: a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace.*

2. 89.

Senese, Ghezzi, Finocchiaro Fidelbo, Rebecchi, Pizzinato, Barbera, Mussi, Correnti, Bargone, Recchia, Bassolino, Turco, Sanna, Solaroli, Castagnola.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo con le seguenti: primo gennaio 1994. Conseguentemente, sopprimere le parole: e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a);*

2. 158.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: dal terzo anno con le seguenti: dall'anno.*

2. 108.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: di cui alla lettera a), aggiungere le seguenti: favorire, con appositi e mirati provvedimenti, l'adeguamento degli organici dei giudici del lavoro, commisurandoli al prevedibile maggior carico di contenzioso e assicurando altresì la competenza e la specializzazione dei magistrati addetti; prevedere i corrispondenti adeguamenti del personale di cancelleria e ausiliario e delle attrezzature indispensabili; consentire il trasferimento, anche a domanda, di un congruo numero di magistrati dei tribunali amministrativi regionali alla giurisdizione ordinaria.*

2. 90.

Ghezzi, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Rebecchi, Mussi, Pizzinato, Bargone, Correnti, Recchia, Vigneri, Colaianni, Sanna, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: la procedibilità del ricorso giurisdizionale fino a: costituente titolo esecutivo.*

2. 162.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Stabilire che al giudice ordinario compete il potere di annullare atti o provvedimenti amministrativi ovvero contratti illegittimi.*

2. 91.

Ghezzi, Barbera, Finocchiaro Fiddelbo, Bargone, Pizzinato, Rebecchi, Sanna, Correnti, Recchia, Vigneri, Colaianni, Senese, Solaroli, Voza.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono regolate con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi della stessa posti, con atti amministrativi o normativi, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti, le seguenti materie:.*

2. 93.

Sanna, Rebecchi, Innocenti, Ghezzi, Pizzinato, Solaroli, Soriero.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: le seguenti materie aggiungere le seguenti: relativamente alle sole amministrazioni di regolazione.*

2. 156.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:*

01) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative in riferimento al rapporto gerarchico.

2. 164.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: le responsabilità giuridiche aggiungere le seguenti: , comprese quelle disciplinari.*

2. 94.

Rebecchi, Ghezzi, Pizzinato, Sanna, Solaroli, Voza.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).*

2. 160.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).*

2. 157.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di costituzione e modificazione del rapporto,*

nonché le cause ed i procedimenti di estinzione dello stesso.

2. 95.

Ghezzi, Barbera, Rodotà, Pizzinato, Mussi, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).*

2. 168.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) i ruoli organici e la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

2. 155.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate presenti a livello nazionale.

2. 110.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera c), numero 5), sopprimere il secondo periodo.*

2. 112.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire le parole: informazione alle con le parole: consultazione delle.*

\* 2. 113.

Pizzinato, Ghezzi, Solaroli.

*Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire le parole: informazione alle con le seguenti: consultazione delle.*

\* 2. 114.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: rappresentate nel CNEL.*

2. 131.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

*Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire la parola: maggiormente con la seguente: e.*

2. 134.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

5-bis) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali.

2. 97.

Rodotà, Ghezzi, Pizzinato, Rebecchi, Innocenti, Barbera, Finocchiaro Fidelbo, Bassanini, Vigneri, Solaroli, Castagnola.

*Al comma 1, lettera c), dopo il n. 7) aggiungere il seguente:*

8) la disciplina della responsabilità civile, contabile, amministrativa e disciplinare dei dipendenti, con le relative sanzioni ed i relativi procedimenti, nonché i casi di incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

2. 99.

Ghezzi, Barbera, Pizzinato, Innocenti, Turco, Mussi, Solaroli, Soriero.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo

8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-

*bis*, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 135.

Terzi, Antonio Magri, Sartori.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene al personale nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del regio decreto del 14 novembre 1901, n. 466.*

2. 33.

Giuliari, Rutelli, De Benetti.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: magistrati ordinari e amministrativi con le seguenti: magistrati dei diversi ordini.*

\* 2. 101.

Mussi, Turco, Ghezzi, Angius, Pizzinato, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ordinari e amministrativi con le seguenti: dei diversi ordini.*

2. 172.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola amministrativi, aggiungere le parole: al personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia.*

\* 2. 1.

Mastrantuono.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: amministrativi, aggiungere le seguenti: al personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia.*

\* 2. 7.

Imposimato.

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole ordinari e amministrativi aggiungere le seguenti: e al personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia.*

2. 68.

Valensise, Maceratini, Trantino, Berselli, Parigi, Pasetto, Parlato, Tassi, Nania, Ignazio La Russa, Agostinacchio.

*Al comma 1, lettera e) dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: al personale della Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia.*

\* 2. 173.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: ai dirigenti generali ed equiparati.*

2. 36.

Ravaglia.

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: ai dirigenti generali ed equiparati.*

2. 167.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: ed equiparati.*

2. 169.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ai dirigenti generali ed equiparati inserire le seguenti: ai dirigenti, nonché agli equiparati ed assimilati, ed ai funzionari dell'ex carriera direttiva dello Stato.*

\* 2. 255.

Valensise, Parlato, Gasparri, Nania, Tassi, Tatarella.

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: ed equiparati aggiungere le seguenti: nonché ai dirigenti ed ai funzionari delle carriere direttive della pubblica amministrazione.*

2. 140.

Bertoli.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dirigenti generali ed equiparati aggiungere le seguenti: ivi compresi i ruoli dei professori e dei ricercatori universitari.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

2. 152.

Ghezzi, Rodotà, Barbera, Pizzinato, Turco, Solaroli, Voza, Masini, Soriero, Silvio Mantovani, Campatelli.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: al personale delle carriere diplomatica e prefettizia.*

2. 102.

Rebecchi, Innocenti, Pizzinato, Solaroli, Voza.

*Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: prefettizia con le seguenti: dei prefetti.*

2. 37.

Ravaglia.

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: prefettizia aggiungere le seguenti: e del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.*

2. 19.

Pellicanò, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera e) dopo la parola: prefettizia aggiungere le seguenti: e del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.*

2. 10.

Ferri.

*Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: nonché al personale dell'amministrazione finanziaria il quale rivesta, nell'esercizio delle sue funzioni, la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, ovvero di agente o ufficiale di polizia tributaria.*

2. 166.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ai docenti universitari.*

2. 6.

Mastranzo.

*Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole:* al personale della amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia.

2. 173.

Crucianelli, Marino, Guerra, Cercarino, Muzzo, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole:* al personale delle carriere diplomatica e prefettizia *aggiungere le seguenti:* al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, agli ufficiali di polizia giudiziaria e al personale civile con funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria in materia di igiene ambientale, pubblica e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 153.

Antonio Magri, Sartori, Terzi.

*Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: al personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia.*

2. 257.

Alessi.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: prefettura aggiungere le seguenti: nonché ai dirigenti e direttivi dell'amministrazione dello Stato.*

2. 154.

Sbarbati Carletti, Passigli, Guglielmo Castagnetti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) in attesa della legge di riforma degli stati giuridici restano in vigore le norme vigenti che regolano i rapporti retributivi.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.*

2. 159.

Ghezzi, Rodotà, Barbera, Pizzinato, Turco, Solaroli, Voza, Masini, Soriero, Silvio Mantovani, Compatelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) riordinare lo status della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni, distinguendo tra:*

1) le amministrazioni politiche e d'ordine, di cui dirigenza dovrà mantenere uno status pubblicistico, regolato dalla legge;

2) le amministrazioni e gli enti erogatori di servizi, la cui dirigenza dovrà essere regolata dal diritto comune del lavoro e da appositi contratti individuali e collettivi;

3) le amministrazioni e gli enti aventi funzioni pubbliche non classificabili ai precedenti numeri 1) e 2), la cui dirigenza sarà disciplinata con atti normativi di diritto pubblico, sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali della categoria;

*f-bis) Negli ambiti di cui alla lettera f) andranno previsti: l'individuazione dei livelli di qualifica e di funzione, anche sulla base della revisione delle strutture di cui alla successiva lettera g); una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello; la definizione di criteri generali per lo sviluppo di carriera e l'affidamento degli incarichi di funzione, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; l'applicazione del principio di unicità dei ruoli dirigenziali, con la conseguente mobilità, anche temporanea, dei dirigenti.*

2. 103.

Pizzinato, Ghezzi, Rebecchi, Mussi, Sanna, Solaroli, Soriero.

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia*

di specifiche obiettive capacità professionali; garantire da opportune prove selettive attraverso valutazioni delle stesse a mezzo di settori informatici. Il magistrato ordinario è tenuto a supervisionare la regolarità dello svolgimento delle prove e ne è il diretto responsabile.

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del

1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 161.

Terzi, Antonio Magri, Sartori.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale.*

2. 175.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: anche in relazione alla funzione di accesso aggiungere le seguenti: prevedendo la possibilità del conseguimento di uno specifico dottorato di alta amministrazione.*

2. 14.

Vincenzo Mancini, Gargani, Nencini, Clemente Carta, Mengoli, Gottardo, Tealdi, Occhipinti, Nucci Mauro, Biondi, Breda, Boi, Gelpi.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedere l'area dei dirigenti delle scuole con nuovo profilo di responsabilità sostanziali e strumenti di autonomia gestionale, con divieto di nomina e trasferimento di presidi e direttori su sedi sottodimensionate che dovranno essere assegnate a reggenza.*

2. 46.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) armonizzare l'articolazione periferica dell'amministrazione pubblica con i principi dell'ordinamento regionale.

2. 170.

D'Andrea, Biasutti, D'Onofrio, Polidoro, Viti.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

2. 177.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera g), numero 1, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: l'istituzione della reggenza nella scuola secondaria di primo e secondo grado.*

2. 44.

Sbarbati Carletti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

2. 181.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) prevedere la verifica annuale dell'attività dei dirigenti con principale riferimento all'esercizio dei loro poteri di impulso, di direzione e di coordinamento in rapporto agli obiettivi fissati, tramite relazione al titolare dell'incarico, sulla base della quale gli organismi gestionali riconfermano o meno l'incarico dirigenziale.

2. 182.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

*g) prevedere la definizione delle funzioni dirigenziali proprie dell'attività amministrativa i cui incarichi sono disciplinati dalle disposizioni inerenti il rapporto di lavoro di tutti gli altri dipendenti e delle funzioni dirigenziali più proprie dell'attività direzionale e gestionale della volontà governativa i cui incarichi sono regolati da contratti a tempo determinato corredati dagli obiettivi programmatici e di governo che sono chiamati a realizzare.*

2. 183.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:*

*1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma, degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di bilancio, la gestione delle risorse umane anche attraverso la contrattazione decentrata e la gestione di risorse strumentali, nonché le relative responsabilità; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.*

2. 104.

Pizzinato, Mussi, Ghezzi, Solaroli, Voza.

*Al comma 1, lettera g), numero 1, dopo la parola: strumentali aggiungere le seguenti: l'attribuzione ai dirigenti della*

*scuola della competenza a nominare i supplenti annuali.*

2. 45.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: l'istituzione della reggenza nella scuola secondaria di primo e secondo grado.*

2. 44.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera g), sostituire il n. 2), con il seguente: la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti esterni, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati indipendente dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da esperti esterni.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4,

del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 72.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

*Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 2, con il seguente:*

2) La verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da direttori generali, da esperti, da rappresentanti di associazioni di difesa degli interessi degli utenti ovvero da rappresentanti dei genitori degli alunni e degli studenti.

2. 180.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: da dirigenti generali e.*

2. 176.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: prevedere passaggi snelli da un grado all'altro di scuola sia per docenti che per dirigenti che ne abbiano titolo.*

2. 47.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine le parole:* bloccare tutti i concorsi ordinari per i capi di istituto fino all'introduzione di un nuovo sistema di reclutamento che dovrà prevedere la preselezione per titoli ed essere effettuato in rapporto a reali disponibilità verificate per un numero di candidati non superiore al doppio dei posti vacanti con l'obbligo di frequentare un corso di formazione manageriale una volta superato il concorso.

2. 43.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 5).*

2. 178.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera g), numero 5), dopo le parole: lettera e) aggiungere le seguenti:* includendovi anche le qualifiche dei direttivi.

2. 171.

Bertoli.

*Al comma 1, lettera g), numero 5), sopprimere la parola:* maggiormente.

2. 174.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera g), numero 5), sostituire le parole:* sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le

*seguenti:* sindacali presenti a livello nazionale.

*Conseguentemente, allo stesso numero 5), sostituire le parole:* personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le *seguenti:* personale medico presenti a livello nazionale.

2. 52.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

*Al comma 1, lettera g), numero 5), dopo le parole:* la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni *aggiungere le seguenti:* l'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico di tutto il personale dirigenziale.

2. 179.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera g), numero 5), dopo le parole:* l'istituzione di un'area di contrattazione *aggiungere la seguente:* autonoma.

2. 18.

Poggiolini.

*Al comma 1, lettera g), numero 5), sostituire le parole:* area di contrattazione per la dirigenza medica con le *seguenti:* l'istituzione di un'area di contrattazione medica.

2. 195.

Valensise, Gaetano Colucci, Parigi, Pasetto, Parlato, Berselli, Ignazio La Russa, Tassi, Servello, Conti, Nania, Tatarella, Gasparri, Macerattini, Trantino, Agostinacchio, Anedda.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) prevedere:

1) che la legge finanziaria determini per ciascun anno l'importo massimo destinato globalmente al trattamento economico e normativo dei dipendenti da amministrazioni pubbliche, indicando gli oneri derivanti per anno e nel triennio dalla contrattazione collettiva ed i criteri e parametri di ripartizione delle risorse tra i settori, le categorie ed i livelli di contrattazione;

2) che fino all'entrata in vigore delle norme sull'autonomia impositiva di tali enti, la previsione di cui al numero 1, comprenda anche le quote relative al personale dipendente degli enti locali e delle regioni. Dal successivo esercizio finanziario, che le regioni e gli enti locali provvedano alla copertura degli oneri derivanti da contratti nazionali di lavoro, con quote dei trasferimenti a carico del bilancio statale o con risorse derivanti dall'applicazione delle aliquote minime delle imposte regionali e locali, ed alla copertura degli eventuali oneri conseguenti alla contrattazione integrativa, articolata e decentrata, con le risorse derivanti dalla maggiorazione delle aliquote delle suddette imposte.

2. 105.

Ghezzi, Pizzinato, Rebecchi, Innocenti, Solaroli, Soriero.

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: prevedere procedure fino a: ciascuna amministrazione o ente.

2. 185.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: prevedere procedure con le seguenti:

prevedere, fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge n. 362 del 1988, procedure.

2. 15.

Vincenzo Mancini, Clemente Carta, Mengoli, Tealdi, Gottardo, Nucci Mauro, Occhipinti, Breda, Biondi, Boi, Gelpi.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sostituire le parole: della spesa globale per i dipendenti pubblici con le seguenti: della spesa globale per la pubblica amministrazione per appalti di servizi, per forniture e manutenzioni.

2. 184.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente.

2. 186.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e per ciascuna amministrazione o ente.

2. 187.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

*h-bis)* prevedere: per il pubblico impiego, comprese le categorie di cui alla lettera d), una esatta corrispondenza fra qualifiche e funzioni esercitate.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

**ART. 4-bis.**

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 73.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,  
Terzi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

2. 194.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

*l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti determinati per ciascun anno dalla legge finanziaria.*

2. 106.

Ghezzi, Pizzinato, Rebecchi, Sanna, Innocenti, Solaroli, Voza.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: nonché sul contenimento dei costi fino a: esorbitanza dai limiti di spesa.*

2. 193.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da: prevedendo negli accordi fino alla fine della lettera.*

2. 189.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere dalle parole: prevedendo negli accordi contrat-*

*tuali dei pubblici dipendenti fino a: esorbitanza dai limiti di spesa.*

2. 188.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero.*

2. 191.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.*

2. 53.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale.*

2. 148.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, fino alla fine della lettera.*

2. 190.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

2. 196.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: i limiti prestabiliti dal Governo con le seguenti: i limiti prestabiliti dalla legge finanziaria.*

2. 107.

Rebecchi, Sanna, Ghezzi, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

2. 198.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1 lettera n) dopo le parole: 2103 del codice civile aggiungere le seguenti: per un periodo di tre anni.*

2. 200.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: e che comunque non costituisce assegnazione fino alla fine della lettera.*

2. 199.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

\* 2. 67.

Berselli, Parigi, Valensise, Trantino, Maceratini, Parlato, Ignazio La Russa, Tassi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

\* 2. 205.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

*o) procedere alla revisione delle disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti, al fine di assicurare che tutte le componenti accessorie della retribuzione, escluse quelle aventi carattere di generalità ed astrattezza, siano disciplinate dagli accordi contrattuali e direttamente collegate alla produttività dello specifico settore raggiunta nel periodo, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o pericolose per l'incolumità personale, ovvero dannose per la salute; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori.*

2. 203.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

*o) procedere alla revisione delle disposizioni che prevedono trattamenti eco-*

nomici accessori, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, al fine di assicurare che detti trattamenti siano direttamente collegati alla produttività individuale raggiunta nel periodo, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute.

\* 2. 66.

Berselli, Parigi, Valensise, Pasetto, Trantino, Anedda, Ignazio La Russa, Tassi.

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

*o) procedere alla revisione delle disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, al fine di assicurare che detti trattamenti siano direttamente collegati alla produttività individuale raggiunta nel periodo, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute;.*

\* 2. 206.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: procedere alla abrogazione fino: collegare direttamente con le seguenti: disporre che l'abrogazione delle norme che prevedono forme di automatismo e componenti accessorie o settoriali della retribuzione decora dal momento in cui entreranno in vigore le norme sostitutive degli accordi contrattuali collettivi; che ciò, in nessun caso, possa provocare una diminuzione della retribuzione; che le compo-*

nenti accessorie siano direttamente collegate.

2. 109.

Vigneri, Ghezzi, Finocchiaro Fidelbo, Pizzinato, Correnti, Mussi, Turco, Bassolino, Sanna, Rebecchi, Giannotti, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: procedere all'abrogazione con le parole: procedere, fermi restando gli attuali livelli retributivi, alla revisione ed alla nuova regolamentazione.*

2. 64.

Anedda, Berselli, Maceratini, Valensise, Parigi, Tantino, Ignazio La Russa, Tassi, Agostinacchio.

*Al comma 1, lettera o), sostituire alle parole: alla abrogazione le seguenti: al riordino.*

2. 49.

Pellicanò, Paggini.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: a favore di pubblici dipendenti inserire le seguenti: esclusa la previsione di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221.*

\* 2. 258.

Alessi.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: a favore di pubblici dipendenti aggiungere le seguenti: esclusa la previsione di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221.*

\* 2. 201.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: accordi contrattuali aggiungere le seguenti: contestualmente all'abrogazione dei suddetti automatismi.*

2. 204.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: o dannose per la salute aggiungere le seguenti: procedendo solo dopo che la materia sarà stata disciplinata da accordi contrattuali, fermi restando i trattamenti in godimento all'abrogazione.*

2. 16.

Vincenzo Mancini, Gargani, Nencini, Clemente Carta, Mengoli, Tealdi, Gottardo, Nucci Mauro, Occhipinti, Breda, Biondi, Boi, Gelpi.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: dannose per la salute inserire le seguenti: i livelli retributivi acquisiti dai lavoratori.*

2. 202.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: per la salute aggiungere le seguenti: prevedere la precedenza, nelle nuove assunzioni, di personale stabilmente residente da almeno tre anni nella provincia ove ha sede l'ufficio.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

ticolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 74.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

*Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine, le seguenti parole:* escluse le indennità che abbiano natura stipendiale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 221 del 1988 e della legge 15 febbraio 1989, n. 51.

2. 2.

Ferri, Ferrauto.

*Al comma 1, lettera o), sostituire la parola:* attribuzione *con la seguente:* corresponsione.

2. 111.

Vigneri, Ghezzi, Sanna, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* escludere dall'applicazione della presente lettera la indennità giudiziaria.

2. 197.

Pellicanò, Paggini.

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*o-bis)* al fine di assicurare l'avvicinamento dell'Amministrazione al cittadino prevedere strutture decentrate perlomeno al livello regionale per l'esercizio delle funzioni pubbliche.

2. 220.

Bertoli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

2. 223.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

*Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

*q)* prevedere un'organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni attraverso concorsi per soli titoli, unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, previa individuazione dei profili professionali e delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. 233.

Paissan, Giuliari.

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole:* prevedere l'abrogazione *con le seguenti:* procedere, fermi restando gli attuali livelli retributivi, alla revisione ed alla nuova regolamentazione.

2. 240.

Anedda, Valensise, Parigi, Berselli, Parlato, Pasetto, Conti, Gaetano Colucci, Ignazio La Russa, Tassi, Nania, Agostinacchio, Trantino, Maceratini.

*Al comma 1, lettera q), sopprimere la parola: maggiormente.*

2. 241.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: maggiormente rappresentative con la seguente: presenti.*

2. 243.

Poli Bortone, Rositani, Valensise, Agostinacchio.

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: prevedendo il divieto di cumulare permessi sindacali giornalieri.*

2. 244.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

*Al comma 1, lettera q), primo periodo, sostituire le parole: accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico con le seguenti: accertata unicamente sulla base del numero dei tesserati e dei risultati elettorali conseguiti nelle elezioni degli organismi di rappresentanza.*

2. 207.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), inserire dopo le parole: nuove assunzioni, le seguenti: se non nei limiti previsti dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.*

*Conseguentemente, dopo la parola: provenienza; aggiungere le seguenti parole: è possibile procedere a tali nuove assunzioni fino alla copertura dell'intera nuova pianta organica.*

2. 247.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette.*

2. 212.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza.*

2. 211.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreti dei Ministri interessati.*

2. 213.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: e che il personale eccedente fino alla fine della lettera.*

2. 214.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: e che il personale eccedente fino alla fine con le seguenti: e che il personale eccedentario, che non abbia trovato soluzioni accettabili, sia temporaneamente posto in mobilità d'ufficio in attesa di reperire collocazioni più idonee, ed a tal fine detto personale ha la precedenza per la scelta di eventuali disponibilità.*

2. 215.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: e che non accetti fino alla fine, con le seguenti: prevedere che le amministrazioni e gli enti pubblici, quando ritengono che il numero dei dipendenti disciplinati dalla presente legge ecceda, anche per singole qualifiche o professionalità, il proprio fabbisogno, ne diano notizia alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicabile ed agli organismi di rappresentanza del personale interessato, comunicando il numero dei lavoratori considerati in eccedenza articolato per qualifiche ed i motivi dell'esuberanza: un termine entro il quale la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica convochi le amministrazioni o gli enti interessati e le citate organizzazioni sindacali, per un esame congiunto*

dei motivi addotti dell'esuberanza e delle possibilità di totale o parziale reimpiego; che a tale riunione assista l'organo tecnico di cui alla lettera c); che i lavoratori i quali, dopo l'espletamento di tale procedura, risultino ancora in esubero, vengano collocati in una apposita lista di mobilità articolata per qualifiche e per territorio, tenuta dal citato Dipartimento per la funzione pubblica, e che la scelta dei lavoratori da dichiarare eccedenti sia ispirata ai criteri, in concorso tra loro, dei carichi di famiglia, dell'anzianità di servizio e delle esigenze tecnico-produttive; che amministrazioni ed enti, per la copertura dei posti vacanti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, procedendo ad assunzioni attingendo in via prioritaria, per la professionalità necessarie, dalla menzionata lista di mobilità; prevedere i casi, tra i quali l'offerta di posto non professionalmente equivalente e il trasferimento di sede di lavoro a una notevole distanza da determinarsi, in cui è riconosciuto al lavoratore il diritto di rifiutare l'offerta, e che al di fuori dei casi previsti costituisce motivo di licenziamento il rifiuto di più di due offerte di impiego; prevedere che il lavoratore incluso nella citata lista di mobilità, sospeso dal servizio, abbia diritto ad un trattamento economico pari alla intertribuzione per un periodo comunque non inferiore a quattro anni e, successivamente, ad un trattamento non inferiore a quello di integrazione salariale vigente nel settore privato; che al lavoratore sospeso, in caso di sue dimissioni, competa una indennità pari a non meno di cinque mensilità del trattamento in corso al momento delle dimissioni, a carico dell'amministrazione o ente datore di lavoro; prevedere che i lavoratori inclusi nella citata lista di mobilità non possano svolgere altra attività comunque retribuita, ma che possano venire utilizzati temporaneamente da amministrazioni od enti pubblici per esigenze contingenti secondo modalità da concordare con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicabili, e che in queste ipotesi ai lavoratori spetti la retribuzione

integrale, restando a carico dell'amministrazione o ente utilizzatore la differenza tra questa ed il trattamento di mobilità.

2. 115.

Rebecchi, Sanna, Larizza, Ghezzi, Pizzinato, Mussi, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi.

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 75.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: prevedere l'estensione per i dipendenti di amministrazioni e enti pubblici con un numero di dipendenti inferiori a 16, della norma di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.*

2. 209. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), dopo le parole: nuove assunzioni inserire le seguenti: se non nei limiti previsti dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.*

*Conseguentemente al comma 1, lettera r), dopo la parola: provenienza inserire le seguenti: si potrà procedere a tali nuove assunzioni fino alla copertura dell'intera nuova pianta organica.*

2. 208. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette.*

2. 210. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: che il personale eccedente fino alla fine della lettera.*

2. 214. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Ca-

navesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: che non accetti fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedere che le amministrazioni e gli enti pubblici, quando ritengano che il numero dei dipendenti disciplinati dalla presente legge ecceda, anche per singole qualifiche o professionalità il proprio fabbisogno, ne diano notizia alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicabile ed agli organismi di rappresentanza del personale interessato, comunicando il numero dei lavoratori considerati in eccedenza articolato per qualifiche ed i motivi dell'esuberanza; un termine entro il quale la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica convochi le amministrazioni o gli enti interessati e le citate organizzazioni sindacali, per un esame congiunto dei motivi addotti dell'esuberanza e delle possibilità di totale o parziale reimpiego; che a tale riunione assista l'organo tecnico di cui alla lettera c); che i lavoratori i quali, dopo l'espletamento di tale procedura, risultino ancora in esubero, vengano collocati in una apposita lista di mobilità articolata per qualifiche e per territorio, tenuta dal citato Dipartimento per la funzione pubblica, e chela scelta dei lavoratori da dichiarare eccedenti sia ispirata ai criteri, in concorso tra loro, dei carichi di famiglia, dell'anzianità di servizio e delle esigenze tecnico-produttive; che amministrazioni ed enti, per la copertura dei posti vacanti, nel rispetto di quanto sopra previsto da questa lettera p) del presente comma, procedano ad assunzioni attingendo in via prioritaria, per la professionalità necessarie, dalla menzionata lista di mobilità; prevedere i casi, tra i quali l'offerta di posto non professionalmente equivalente e il trasferimento di sede di lavoro a una notevole distanza da*

determinarsi, in cui è riconosciuto al lavoratore il diritto di rifiutare l'offerta, e che al di fuori dei casi previsti costituisca giustificato motivo di licenziamento il rifiuto di più di due offerte di impiego; prevedere che il lavoratore incluso nella citata lista di mobilità sospeso dal servizio, abbia diritto ad un trattamento economico pari alla intera retribuzione per un periodo comune non inferiore a quattro anni e, successivamente, ad un trattamento non inferiore a quello di integrazione salariale vigente nel settore privato; che al lavoratore spesso, in caso di sue dimissioni, competa una indennità pari a non meno di cinque mensilità del trattamento in corso al momento delle dimissioni, a carico dell'amministrazione o ente datore di lavoro; prevedere che i lavoratori inclusi nella citata lista di mobilità non possano svolgere altra attività comunque retribuita, ma che possono venire utilizzati temporaneamente da amministrazioni od enti pubblici per esigenze contingenti secondo modalità da concordare con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicabili, e che in queste ipotesi ai lavoratori spetti la retribuzione integrale, restando a carico dell'amministrazione o ente utilizzatore la differenza tra questa ed il trattamento di mobilità.

2. 245. Rebecchi, Sanna, Larizza, Ghezzi, Pizzinato, Mussi, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

*r-bis) la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.*

2. 246. Ghezzi, Solaroli, Gianna Serra.

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: , specificando allo scopo i criteri generali e demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle specifiche modalità applicative.*

2. 248.

Pizzinato, Mussi, Bassolino, Angius, Ghezzi, Rebecchi, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera v).*

2. 218.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera v) dopo le parole: utilizzato, occasionalmente inserire le seguenti: e per non più di quindici giorni.*

2. 219.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera v) aggiungere, in fine, le parole: , specificando allo scopo i criteri generali e demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle specifiche modalità applicative.*

2. 117.

Pizzinato, Mussi, Bassolino, Angius, Ghezzi, Rebecchi, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera v) aggiungere, in fine, le parole: per un periodo non eccedente tre mesi.*

2. 221.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera v) aggiungere, in fine, le parole: senza riduzione della retribuzione.*

2. 222.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera t) dopo le parole: anche d'ufficio aggiungere le seguenti: solo dopo aver esperito i passaggi volontari.*

2. 249.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:*

*t) prevedere un'organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni attraverso concorsi per soli titoli, unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, previa individuazione dei profili professionali e delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche;*

2. 34.

Giuliari, Rutelli, De Benetti.

*Al comma 1, lettera t) sopprimere le parole: a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

2. 216.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera t) dopo le parole: concorsi unici, inserire le seguenti: su base territoriale.*

2. 250.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera t), dopo le parole: concorsi unici, inserire le seguenti: , ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.*

2. 217.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: stabilendo norme atte a favorire gli aspiranti ad impieghi nella pubblica amministrazione nella regione di residenza.*

*Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma

1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 76.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

*Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:*

*t-bis) prevedere, modificando il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la facoltà per i lavoratori aspiranti al pubblico impiego, di iscriversi, senza cambiare residenza, nelle liste di collocamento di qualunque circoscrizione, anche di altra regione, previa cancellazione, qualora già iscritti, dalla precedente lista; prevedere altresì l'abrogazione degli esistenti metodi di comparto inerenti il punteggio per la formazione di graduatorie per l'impiego atti a favorire i residenti in determinati ambiti territoriali.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della

legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. 77.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

*Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:*

*t-bis) prevedere che la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società, private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.*

2. 116.

Ghezzi, Solaroli, Gianna Serra.

*Al comma 1, sopprimere la lettera z).*

2. 226.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:*

z) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

2. 259.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:*

z) prevedere la utilizzazione, con riferimento al titolo di studio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado per funzioni finalizzate a:

1) elevare l'obbligo scolastico nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore;

1-bis) coprire i posti di nuove figure di esperti (psico-pedagogico, bibliotecario ecc.);

2) realizzare le attività denominate « progetto giovani »;

3) mettere in atto progetti mirati contro la dispersione scolastica, l'abbandono scolastico in tutti i livelli di scuola;

4) sviluppare l'attività di prevenzione del disagio giovanile e di condizioni a rischio;

5) sperimentare attività integrative programmate dagli organi collegiali;

6) sviluppare progetti per l'integrazione di allievi portatori di handicaps;

7) estendere l'insegnamento delle lingue straniere a tutti i livelli di scuola;

8) proteggere e condurre percorsi di orientamento scolastico e professionali.

L'impegno dei docenti in 1<sup>a</sup> istanza va previsto nella scuola di titolarità.

2. 260.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera z), dopo la parola: utilizzazione aggiungere le seguenti: procedere all'abrogazione del quarto comma articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 417/74.*

2. 40.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera z) sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: a domanda.*

2. 261.

Rositani, Poli Bortone.

*Al comma 1, lettera z) sopprimere le parole: anche per ordini e scuola diversi.*

2. 224.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: anche per ordini e gradi di scuola diversi con le seguenti: nello stesso ordine, grado e classe di concorso in ambito regionale.*

2. 55.

Rositani, Poli Bortone.

*Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole: il passaggio in ruolo fino a: secondo la normativa vigente.*

2. 262.

Masini, Sangiorgio, Solaroli,  
Campatelli.

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: perché in possesso di idonea abilitazione inserire le seguenti: ed eventuale specializzazione.*

2. 56.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: secondo le normative vigenti aggiungere le seguenti: e con riferimento prioritario alla professionalità acquisita.*

2. 263.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: secondo la normativa vigente inserire le seguenti: tale soprannumero dovrà, tra l'altro, essere impegnato al fine di: elevare l'obbligo scolastico nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore; mettere in atto progetti mirati che eliminino il fenomeno della dispersione, dell'abbandono scolastico dalla scuola dell'obbligo alle superiori; diffondere e rafforzare l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo, sin dalle elementari, e nelle superiori; realizzare progetti adatti a diminuire lo svantaggio degli allievi portatori di handicaps. La mobilità degli insegnanti deve essere*

*espletata in prima istanza nello stesso ordine di scuola.*

2. 118.

Masini, Alveti, Di Prisco, Guidi,  
Longo, Mancina, Nicolini,  
Sangiorgio, Veltroni.

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: secondo la normativa vigente inserire le seguenti: portare tutte le cattedre dei docenti della secondaria a 19 ore e procedere alla formazione di squadre miste di educazione fisica anche nella scuola secondaria di secondo grado, applicare la legge 30 dicembre 1991, n. 412, sul numero medio di alunni per classe.*

2. 38.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: prevedere il passaggio inserire le seguenti: limitatamente a precisi piani di riorganizzazione degli organici.*

2. 225.

Crucianelli, Marino, Guerra,  
Carcarino, Muzio, Calini Canavesi,  
Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini,  
Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti,  
Sarritzu.

*Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole: amministrativo, tecnico ed ausiliario.*

2. 231.

Crucianelli, Marino, Guerra,  
Carcarino, Muzio, Calini Canavesi,  
Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini,  
Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti,  
Sarritzu.

*Al comma 1, lettera z), dopo la parola ausiliario aggiungere le seguenti: con l'in-*

roduzione di contratti di diritto privato a termine per la nomina di supplenti annuali, temporanei e per gli esperti.

2. 41.

Sbarbati Carletti.

*Al comma 1, lettera z) aggiungere, in fine, le parole: garantendo la continuità didattica e prevedendo un effettivo impiego dei docenti di ruolo, che non riprendono servizio, per supplenze e altre forme di utilizzazione:*

2. 264.

Masini, Sanna, Ghezzi, Turco, Di Prisco, Guidi, Nicolini, Veltroni, Sangiorgio, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: e nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali, nonché del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

2. 265.

Rositani, Poli Bortone.

*Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: la copertura dei posti disponibili per l'intero anno scolastico, ma non vacanti, non può essere effettuata con il ricorso a supplenze temporanee.*

2. 267.

Nicolini, Masini, Turco, Mussi, Ghezzi, Sangiorgio, Veltroni, Solaroli, Soriero.

*Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:*

*aa) procedere alla revisione dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo e delle relative procedure concorsuali al fine di subordinare l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Tale normativa entra in vigore conte-*

tualmente al nuovo sistema di abilitazione da conseguire ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. 268.

Sanna, Ghezzi, Pizzinato, Innocenti, Solaroli, Vozza.

*Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:*

*aa) in relazione alla legge n. 341 del 1990 (formazione universitaria dei docenti) prevedere l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento tramite un esame di Stato in analogia con altri ordini professionali (architetti, ingegneri, eccetera) e per di conseguenza prevedere la revisione delle attuali norme di reclutamento per il personale docente nel senso di attuare concorsi per soli titoli per coloro già in possesso di abilitazione all'insegnamento al fine di abbattere drasticamente la spesa delle attuali procedure concorsuali.*

2. 234.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: prevedere per il personale docente fino a: sulla base dei titoli di studio posseduti con le seguenti: prevedere la mobilità del personale docente di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio e di idonea abilitazione acquisita secondo la normativa vigente.*

2. 269.

Masini, Sangiorgio, Solaroli, Vozza.

*Al comma 1, lettera aa), dopo le parole di riconversione professionale aggiungere le seguenti: a cura delle università secondo quanto previsto dalla legge n. 341 del 1990.*

2. 270.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole da ed il superamento dell'attuale ripartizione fino alla fine della lettera.*

2. 271.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera aa), aggiungere, in fine, il seguente periodo: i corsi di riconversione professionale, validi anche per il personale soprannumerario, poiché dovranno garantire l'equipollenza del titolo di abilitazione a quelli conseguiti con procedura ordinaria, saranno organizzati sulla base dei seguenti criteri: 1) i curriculum formativi saranno attuati in collaborazione tra Ministero della pubblica istruzione e l'Università; 2) la durata non dovrà essere inferiore a 8 mesi e dovrà comportare un esonero parziale dal servizio scolastico; 3) certificazione conclusiva per l'attribuzione dell'abilitazione.*

2. 272.

Masini, Sangiorgio, Solaroli, Castagnola.

*Al comma 1, lettera bb), sopprimere il primo periodo.*

2. 228.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera bb), sopprimere il primo periodo.*

2. 119.

Mussi, Rebecchi, Sanna, Ghezzi, Solaroli, Soriero.

*Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole da: per garantire l'impiego della*

*lettura fino alla fine con le seguenti: diretta non alla progressiva abolizione, ma al contenimento, secondo criteri da stabilire annualmente nella legge finanziaria, e alla chiarezza delle disposizioni che autorizzano il personale in compiti diversi da quello di istituto, con modalità di reclutamento e assegnazione che potranno prevedere per i numeri 2, 3 e 4 forme concorsuali, gestite dal Ministero della pubblica istruzione, articolando il contenimento tra i diversi ordine e gradi di scuola e le diverse discipline, tenuto conto delle esigenze del territorio.*

2. 24.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Passigli, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole da: prevedere norma fino a: e successive modificazioni ed integrazioni.*

\* 2. 228.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole da: prevedere norme dirette fino a: della legge 20 maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni.*

\* 2. 273.

Mussi, Rebecchi, Sanna, Ghezzi, Solaroli, Soriero.

*Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole: per le scuole materne e.*

2. 229.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole: per le scuole materne e.*

2. 120.

Masini, Alveti, Di Prisco, Guidi, Longo, Mancina, Nicolini, Sangiorgio, Veltroni, Pizzinato, Sanna, Solaroli, Vozza.

*Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole da: raggiungimento del 3 per cento fino a: integrazione con le seguenti: progressivo riassorbimento del personale attualmente in servizio, garantendo le attività professionali per cui le dotazioni organiche aggiuntive erano state previste in termini di organico di istituto da determinare annualmente in rapporto alle esigenze e alle risorse.*

2. 20.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Passigli, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera bb), sostituire la parola: sopprimere con la seguente: modificare.*

2. 21.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Passigli, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: decimo e undecimo inserire le seguenti: e dodicesimo.*

2. 57.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole da: conseguentemente sino alla fine della lettera.*

2. 274.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: 20 maggio 1982, n. 270, aggiungere le se-*

*guenti: con fini di trasparenza e certezza delle competenze.*

2. 22.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Passigli, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera bb), dopo la parole: da quelle di istituto aggiungere le seguenti: distinguendo: 1) associazioni con personalità giuridica e che per fini statutarie siano impegnate nello sviluppo e nella valorizzazione della professionalità ispettiva-direttiva-docente; 2) enti culturali; 3) provveditorati agli studi; 4) università, con particolare riferimento alle attività di tirocinio previste dai nuovi ordinamenti universitari, legge n. 341 del 1990, sia per i corsi di laurea per maestri di scuola materna ed elementare, sia per i corsi di specializzazione post-lauream riservati agli aspiranti docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado.*

2. 23.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Passigli, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: settore educativo aggiungere le seguenti: e informativo.*

2. 58.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera bb), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dovranno comunque essere garantite dalla nuova regolamentazione le associazioni di docenti, di rilevanza nazionale aventi personalità giuridica che per finalità statutaria siano impegnate in attività di ricerca, aggiornamento e di valorizzazione della professionalità dal personale della scuola nonché le associazioni di genitori e ra-*

gazzi di rilevanza nazionale che per fini statutari siano impegnate nel settore educativo.

2. 121.

Masini, Alveti, Di Prisco, Guidi, Longo, Mancina, Nicolini, Sangiorgio, Veltroni, Ghezzi, Pizzinato, Solaroli, Campatelli.

*Al comma 1, lettera cc), dopo la parola: superamento aggiungere le seguenti: prevedere l'articolazione su tre fasce della carriera dei docenti:*

- 1) fascia di ingresso;
- 2) fascia di ruolo ordinario;
- 3) fascia di eccellenza.

2. 39.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera cc), aggiungere in fine il seguente periodo: A tale scopo è istituito presso il Ministero il Servizio permanente di valutazione con personale ministeriale della qualifica dirigenziale, senza aggravio di spesa.*

2. 275.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

*Al comma 1, lettera cc), aggiungere in fine il seguente periodo: in ogni caso il rapporto costi-benefici non deve essere ancorato all'aumento del numero degli alunni per ciascuna classe.*

2. 276.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera dd).*

2. 230.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole: amministrativo, tecnico ed ausiliario.*

2. 231.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: non sia comunque assegnato personale ad altro titolo con le seguenti: non sia assegnabile stabilmente altro personale docente comunque disponibile.*

2. 232.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, lettera dd), dopo la parola ausiliario inserire le seguenti: con l'introduzione di contratti di diritto privato a termine per la nomina di supplenti annuali, temporanei e per gli esperti.*

2. 41.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera dd), dopo la parola famiglia aggiungere le seguenti: procedere all'abrogazione del quarto comma dell'ar-*

articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. 40.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera dd), dopo le parole famiglia aggiungere le seguenti:* se la ripresa del servizio avviene dopo il 30 aprile a seguito di una assenza non inferiore ad un periodo di 90 giorni, resta il supplente, nella garanzia della continuità didattica e prevedendo un effettivo impiego di docenti di ruolo, che non abbiano ripreso servizio, per supplente ed altri forme di utilizzazione.

2. 59.

Rositani, Poli Bortone, Ignazio La Russa, Valensise, Parigi, Gaetano Colucci, Conti.

*Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole:* garantendo la continuità didattica e prevedendo un effettivo impiego dei docenti di ruolo, che non riprendono servizio, per supplenze e altre forme di utilizzazione.

2. 122.

Masini, Sanna, Ghezzi, Turco, Di Prisco, Guidi, Nicolini, Veltroni, Sangiorgio, Solaroli, Silvio Mantovani.

*Al comma 1, la lettera dd), aggiungere, in fine, le parole:* la copertura dei posti disponibili per l'intero anno scolastico, ma non vacanti, non può essere effettuata con il ricorso a supplenze temporanee.

2. 123.

Nicolini, Masini, Turco, Mussi, Ghezzi, Sangiorgio, Veltroni, Solaroli, Soriero.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee), con la seguente:*

*ee) in relazione alla legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la forma-*

*zione universitaria dei docenti prevedere l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento tramite un esame di stato in analogia con altri ordini professionali (architetti, ingegneri) e per di conseguenza prevedere la revisione delle attuali norme di reclutamento per il personale docente nel senso di attuare concorsi per soli titoli per coloro già in possesso di abilitazione all'insegnamento al fine di abbattere drasticamente la spesa delle attuali procedure concorsuali.*

2. 234.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee) procedere alla revisione dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo e delle relative procedure concorsuali al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Tale normativa entra in vigore contestualmente al nuovo sistema di abilitazione da conseguire ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.*

2. 124.

Sanna, Ghezzi, Pizzinato, Innocenti, Solaroli, Voza.

*Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole da:* nonché un più frequente ricorso a e successive modificazioni con le seguenti: nonché il ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale delle dotazioni organiche in possesso di titolo specifico.

2. 60.

Rositani, Poli Bortone.

*Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:*

ff) procedere alla revisione dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo e delle relative procedure concorsuali al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Tale normativa entra in vigore contestualmente al nuovo sistema di abilitazione da conseguire ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. 125.

Turco, Mussi, Pizzinato, Rebecchi, Ghezzi, Masini, Nicolini, Veltroni, Solaroli, Castagnola.

*Al comma 1, lettera ff), sopprimere le parole da: e, per quanto riguarda le accademie fino alla fine della lettera.*

2. 126.

Di Prisco, Masini, Sanna, Rebecchi, Pizzinato, Veltroni, Solaroli, Voza.

*Alla lettera ff) aggiungere, in fine, le parole: prevedere il blocco per la categoria dei docenti di tutti i concorsi ordinari fino alla introduzione di un nuovo sistema di reclutamento che preveda un periodo almeno biennale di tirocinio. I futuri concorsi dovranno essere effettuati tramite preselezione per titoli e solo a fronte di disponibilità verificate e per un numero di candidati non superiore al doppio dei posti vacanti.*

2. 42.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:*

ff-bis) prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali la revisione della formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità disponendo la

scelta dei commissari d'esame in ambito provinciale, salvo le indispensabili eccezioni e rivedendo le modalità di pagamento degli stessi, dei presidenti delle commissioni e dei membri interni ed aggregati al fine di ridurre la spesa;.

2. 235.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:*

gg-bis) Gli eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento Europeo e nei Consigli Regionali non possono svolgere attività professionale e sono collocati dai rispettivi ordini in uno speciale albo per la durata del loro mandato. Essi non possono inoltre ricoprire la carica di amministratore di società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, o in società di persone: essi non possono infine svolgere arti o mestieri per la durata del loro mandato.

2. 277.

Passigli, Pellicanò, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere l'articolazione su tre fasce della carriera dei docenti:*

- 1) fascia di ingresso;
- 2) fascia di ruolo ordinario;
- 3) fascia di eccellenza;.

2. 39.

Sbarbati Carletti, Pellicanò.

*Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale scopo è istituito presso il Ministero il servizio*

permanente di valutazione con personale ministeriale della qualifica dirigenziale senza aggravio di spesa.

2. 62.

Poli Bortone, Rositani.

*Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla individuazione di strumenti efficaci per il loro superamento.*

2. 127.

Ghezzi, Innocenti, Sanna,  
Turco, Pizzinato, Solaroli,  
Castagnola.

*Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso il rapporto costi-benefici non deve essere ancorato all'aumento di numero degli esami per ciascuna classe.*

2. 63.

Rositani, Poli Bortone.

*Al comma 1, sostituire la lettera hh) con la seguente:*

*hh) prevedere criteri o modalità epr assicurare l'attuazione dei piani di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego.*

2. 28.

Silvia Costa, Moioli Viganò, Tealdi, Nucci Mauro.

*Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: criteri e aggiungere le seguenti: , tra i quali l'obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali in sede nazionale e decentrata.*

2. 128.

Turco, Sanna, Ghezzi, Pizzinato,  
Serafini, Solaroli, Castagnola.

*Al comma 1, lettera hh), dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: da definire mediante accordi contrattuali.*

2. 165.

Crucianelli, Marino, Guerra,  
Carcarino, Muzio, Calini Canavesi,  
Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini,  
Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti,  
Sarritzu.

*Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:*

*hh-bis) procedere con uno o più decreti al riordino delle carriere del personale universitario di ogni ordine e grado, anche al fine di coordinare le disposizioni in materia di personale con i principi di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, nonché con quelli di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168.*

2. 5.

Mastranzo.

*Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, in seguente periodo: al termine del loro mandato i giudici della Corte costituzionale e i componenti del Consiglio superiore della magistratura appartenenti alla magistratura o alla pubblica amministrazione vengono reintegrati nei rispettivi ruoli e retribuzioni senza diritto ad alcun trattamento aggiuntivo conseguente al loro servizio presso tali organi.*

2. 278.

Passigli, Guglielmo Castagnetti,  
Sbarbati Carletti.

*Al comma 1, sostituire la lettera ll) con la seguente:*

*ll) prevedere per quanti percepiscono a qualsiasi titolo giuridico una retribuzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, che siano eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali, il collocamento in*

aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Prevedere l'incompatibilità tra l'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo ovvero di consigliere regionale, con qualsiasi attività di lavoro autonomo o attività libero-professionale e di lavoro subordinato. Prevedere la revisione della normativa relativa al cumulo tra le indennità connesse all'esercizio di altre funzioni elettive e i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e da attività libero-professionali, secondo criteri proporzionali all'ammontare delle rispettive indennità. Prevedere che il periodo di svolgimento delle funzioni elettive è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

2. 136.

Ivo Russo, Mengoli, Clemente Carta.

*Al comma 1, sostituire la lettera II) con la seguente:*

II) prevedere, per quanti percepiscono a qualsiasi titolo giuridico una retribuzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, che siano eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali, il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato; limiti al cumulo tra le indennità percepite per lo svolgimento delle suddette funzioni e i redditi da lavoro autonomo o da attività libero professionale; la revisione della normativa relativa al cumulo tra le indennità connesse all'esercizio di altre funzioni elettive e i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e da attività libero-professionale, secondo criteri proporzionali all'ammontare delle rispettive indennità e che il periodo di svolgimento delle funzioni elettive è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza previdenza.

2. 17.

Vincenzo Mancini, Morgando, Clemente Carta, Tealdi, Nucci Mauro, Occhipinti, Breda, Biondi, Boi, Nencini, Mengoli, Gottardo, Gelpi.

*Al comma 1, sostituire la lettera II) con la seguente:*

II) prevedere che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, o nei consigli regionali, che con l'accordo e per esigenze delle amministrazioni di appartenenza continuino a svolgere solo parzialmente le proprie funzioni, verrà proporzionalmente ridotto il trattamento economico complessivo per la durata del mandato. Il periodo di mandato è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. 25.

Ayala, Bonomo, Passigli, Sbarbati Carletti, Pellicanò, Pagine.

*Al comma 1, lettera II), dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: delle amministrazioni parastatali e di ogni altra azienda pubblica e privata.*

2. 4.

Ferri, Ferrauto.

*Al comma 1, lettera II), dopo le parole: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e i magistrati della giustizia ordinaria e amministrativa.*

2. 279.

Passigli, Pellicanò, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera II), sopprimere il secondo periodo.*

2. 35.

Giuliari, Rutelli, De Benetti.

*Al comma 1, lettera II), aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'elezione al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali, è incompatibile, per la durata del mandato, con l'esercizio di attività lavorativa, autonoma o dipendente, retribuita.*

2. 3.

Ferri, Ferrauto.

*Al comma 1, lettera ll), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* prevedere altresì per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali la possibilità di rinunciare all'aspettativa qualora sia possibile svolgere un lavoro *part-time* in ragione del quale tali pubblici dipendenti verranno retribuiti.

2. 280.

Sbarbati Carletti, Guglielmo Castagnetti, Passigli.

*Al comma 1, lettera ll), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Sono altresì collocati in aspettativa senza assegni tutti i dipendenti pubblici che siano a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma comandati a svolgere attività esterne alla pubblica amministrazione salvo che essi non facciano rientro alle amministrazioni di appartenenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È inoltre fatto divieto agli eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, e nei consigli regionali di percepire salari, stipendi, indennità, o qualsivoglia altro emolumento, sotto qualsiasi forma, mensile, a notula, a *forfait*, o per quote capitarie, anche parzialmente a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o aziende pubbliche e di società a partecipazione pubblica.

2. 281.

Passigli, Pellicanò, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera ll) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* sono altresì collocati in aspettativa senza assegni tutti i dipendenti pubblici che siano a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma comandati a svolgere attività esterne alla pubblica amministrazione. È inoltre fatto divieto agli eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, e nei consigli regionali, di percepire salari, stipendi, indennità, o qualsivoglia altro emolumento, sotto

qualsiasi forma, mensile, a notula, a *forfait*, o per quote capitarie, anche parzialmente a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o aziende pubbliche e di società a partecipazione pubblica.

2. 26.

Passigli, Pellicanò, Ravaglia.

*Al comma 1, lettera ll) dopo le parole:* sono collocati *aggiungere le seguenti:* a domanda e sostituire il secondo periodo con il seguente: Prevedere limiti al cumulo tra le indennità percepite per lo svolgimento delle suddette funzioni e i redditi da lavoro autonomo o da attività libero professionale. Prevedere la revisione della normativa relativa al cumulo tra le indennità connesse all'esercizio di altre funzioni elettive e i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e da attività libero-professionale, secondo criteri proporzionali all'ammontare delle rispettive indennità. Prevedere che il periodo di svolgimento delle funzioni elettive è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

2. 282.

Vincenzo Mancini.

*Al comma 1, lettera ll) aggiungere la seguente:*

ll-bis) prevedere per ciascuna amministrazione, attraverso la razionale ridefinizione delle attuali attribuzioni, l'affidamento agli uffici a carattere regionale delle funzioni necessarie a realizzare l'effettivo coordinamento dell'azione amministrativa, nonché le competenze necessarie a determinare concreti raccordi con l'attività istituzionale delle regioni.

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata al-

l'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

2. 283.

Ghezzi, Rodotà, Barbera, Pizzinato, Turco, Solaroli, Vozza, Masini, Soriero, Silvio Mantovani, Campatelli.

*Al comma 1, lettera ll) aggiungere la seguente:*

*ll-bis) prevedere per ciascuna amministrazione, attraverso la razionale ridefinizione delle attuali attribuzioni, l'affidamento agli uffici a carattere regionale delle funzioni necessarie a realizzare l'effettivo coordinamento dell'azione amministrativa, nonché le competenze necessarie a determinare concreti raccordi con l'attività istituzionale delle regioni.*

2. 284.

Ghezzi, Vigneri, Solaroli, Vozza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. L'indicazione delle materie regolate in ogni caso con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, di cui alla lettera c) del comma 1, sostituisce i numeri da 1) a 9) dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle materie non più regolamentate per legge, si intende applicata la normativa di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, adattata al regime contrattuale introdotto dalla presente legge delega.*

2. 129.

Masini, Veltroni, Ghezzi, Pizzinato, Di Prisco, Mancina, Nicolini, Sanna, Guidi, Sangiorgio, Innocenti, Solaroli, Vozza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Alle materie di cui alle lettere dd) e ll) del comma 1 del presente articolo si applica la normativa di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.*

2. 130.

Pizzinato, Mussi, Ghezzi, Rebecchi, Solaroli, Vozza.

*Sopprimere il comma 2.*

2. 285.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e dei decreti legislativi in esso previsti.*

2. 236.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

\* 2. 286.

Caveri, Widmann, Ebner, Thaler Ausserhofer, Acciaro, Fronza Crepaz.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

\* 2. 287.

Bertoli.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e dai decreti legislativi in esso previsti.*

2. 251.

Pizzinato, Ghezzi, Larizza, Mellilla, Mussi, Solaroli, Voza.

*Sopprimere il comma 3.*

2. 50.

Anedda, Valensise, Parigi, Berselli, Parlato, Ignazio La Russa, Tassi.

*Al comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 120 giorni e le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.*

2. 238.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: ,*

sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. 132.

Pizzinato, Ghezzi, Mussi, Sanna, Rebecchi, Solaroli, Voza.

*Al comma 4, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.*

2. 237.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

2. 51.

Anedda, Valensise, Parigi, Berselli, Parlato, Ignazio La Russa, Tassi.

*Sopprimere il comma 5.*

2. 239.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

